



Consorzio di Bonifica
della Sardegna Centrale

NUORO

*PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO 2019-2021*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.15 del 29/01/2019.

INDICE

PREMESSA

- 1 - La nozione di corruzione**
- 2. Attività ed organizzazione del Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale**

SEZIONE I – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 1 - L'analisi del contesto esterno ed interno per l'identificazione degli eventi rischiosi**
 - 1.1 - Analisi del contesto esterno**
 - 1.1.1 - Il contesto socio-economico**
 - 1.1.2 - La "Relazione sulle attività delle forze di polizia, sullo Stato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica relativa alla Regione Sardegna"**
 - 1.1.3 - La "Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo"**
 - 2 - Analisi del contesto interno**
 - 3 - I soggetti del Piano**
 - 4 - Le responsabilità**
 - 5 - La procedura di adozione del presente Piano**
 - 6 - Il coinvolgimento degli stakeholders**
 - 7 - La mappatura dei processi delle aree a rischio generali e specifiche**
 - 8 - La metodologia**
 - 9 - La tempistica**
 - 10 - La gestione del rischio corruttivo**
 - 10.1 L'identificazione del rischio**
 - 10.2 L'analisi del rischio**
 - L'individuazione dei fattori abilitanti**
 - La valutazione del livello di esposizione al rischio**
 - 10.3 La ponderazione del rischio**
 - 11 - Il trattamento del rischio**
 - 12 - L'individuazione delle misure di prevenzione ed il loro monitoraggio**
 - 12.1 La formazione**
 - 12.2 La rotazione degli incarichi**
 - 12.3 La tutela del whistleblowing**
 - 12.4 Il patto di integrità**
 - 12.5 La verifica sulle dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità**
 - 12.6 Gestione del conflitto di interesse**
 - 12.7 Il pantouflage**
 - 12.8 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)**

SEZIONE II – LA TRASPARENZA

- 1. La nozione di trasparenza**
- 2. Gli obiettivi di trasparenza: l'aggiornamento**
- 3. Gli obblighi di pubblicazione**
- 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano**
- 5. Modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi (stakeholders)**

6. *L'accesso civico*
7. *Modalità di presentazione delle domande di accesso*
8. *Nuova disciplina in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)*

Allegati:

1. [Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato](#)
2. [mod. 1 fac-simile domanda accesso civico semplice](#)
3. [mod.2 fac-simile domanda accesso civico generalizzato](#)
4. [mod. 3 fac-simile domanda accesso documentale](#)
5. [Elenco pubblicazioni obbligatorie](#)

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

P.T.P.C. Piano Triennale Prevenzione Corruzione

P.T.T.I. Piano Triennale Trasparenza Integrità

R.P.C.T. Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza

O.I.V. Organismo Indipendente Valutazione

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione

P.A. Pubblica Amministrazione

Il presente documento costituisce l'aggiornamento annuale del **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza** adottato da questa Amministrazione con delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 06 febbraio 2018, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013, dal D.Lgs. 97/2016, dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2015, dal PNA 2016, dalla deliberazione n. 1208 del 22/11/2017 "Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione", dalla deliberazione n.1074 del 21/11/2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, dell' Atto di segnalazione Autorità Nazionale Anticorruzione 20/12/2017 n. 6 "Concernente la disciplina riguardante il diritto *di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016*" ed, in particolare, da quanto disposto nella delibera ANAC n. 1134 dell'8/11/2017 per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza agli enti pubblici.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un atto di pianificazione strategica di secondo livello ed è stato definito dal PNA come "*Strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un processo - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno*".

Occorre preliminarmente evidenziare che l'obbligo per i Consorzi di Bonifica di osservare le disposizioni normative della legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore di tali provvedimenti legislativi, ad opera dell'art. 24 bis del D.L. 90/2014, inserito in sede di conversione della L. 11/08/2014, di modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Ambito soggettivo di applicazione" che al comma 2 lett. a), ha previsto l'applicazione di tale normativa "*agli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero i cui amministratori siano da questi nominati*", tra cui rientrano gli Enti pubblici economici, come precisato dall'ANAC con delibera n. 144 del 2014.

Successivamente l'ANAC, con Comunicato del Presidente del 22 aprile 2015 recante "*Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dei Consorzi di bonifica*", ha reso noto che "*... i Consorzi di bonifica, da considerarsi nel novero degli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori sono da questa nominati, sono tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal P.N.A. e dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 24-bis, del d. l. 24 giugno 2014, n. 90*", e, pertanto, sono destinatari dell'obbligo di adozione:

- del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
- del Codice di comportamento
- del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI).

oltreché alla pubblicazione di detti atti sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale aveva pertanto successivamente adottato, in sede di adempimento a tali obblighi, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19/01/2015, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017, a scorrimento annuale, che necessita ora di essere aggiornato anche alla luce delle novità normative e delle indicazioni della stessa ANAC contenute nella determinazione n. 1134 dell'8/11/2017.

Il Codice di Comportamento del Consorzio è stato adottato come Allegato 1 al PTPC 2015/2017.

Come chiarito nella recente determinazione **ANAC dell'8/11/2017 n. 1134**, il d.lgs. n. 97/ 2016 ha confermato l'impostazione della determinazione n. 8 del 2015, includendo gli enti

pubblici economici tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, "in quanto compatibile" (nuovo art. 2-bis, co. 2, lettera a), del d.lgs. n. 33 del 2103).

Considerata la natura pubblicistica dell'organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, anche se in regime di diritto privato, gli enti pubblici economici sono ora tenuti a:

adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano già adottato un "modello 231", un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dal co. 2-bis dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;

nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza;

adottare, come sezione del PTPC, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";

assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;

assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

Con il presente Piano si intende pertanto intraprendere un **percorso** di completamento del lavoro di mappatura dei processi, alla luce anche di quanto previsto dall'ANAC nell'aggiornamento 2015 al PNA che ha ampliato il novero delle aree in cui procedere a mappatura, nonché di trattamento del rischio, attraverso una maggior condivisione e coinvolgimento della struttura organizzativa dell'Ente ed, in particolare, dei Dirigenti/Responsabili.

Ciò allo scopo, da un lato, di adempiere a quanto previsto dalla normativa anticorruzione e dall'altro, attraverso l'analisi dei processi e dei procedimenti, presupposto per un efficace trattamento del rischio corruttivo, per raggiungere una maggior efficacia ed efficienza dell'azione del Consorzio attraverso un miglioramento delle performances e per il potenziamento dei controlli interni.

Il presente Piano, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 97/2016, contiene una Sezione apposita rappresentata dal Piano per la Trasparenza e l'Integrità con indicazioni anche in ordine al nuovo accesso civico generalizzato ed intende ottemperare a quanto disposto da ultimo dall'ANAC con delibera n. 6/2017.

1. La nozione di corruzione

La L. 190/2012 non contiene una definizione di corruzione che ha trovato una sua precisazione nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1 del 25 gennaio 2013, ove si è evidenziato come nel contesto della riforma, *"il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"*.

Si tratta dunque di un'accezione più ampia rispetto al concetto di corruzione accolto dalla normativa penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter codice penale), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite".

Nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 la nozione di corruzione e' comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Successivamente, nell' aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, tale

nozione è stata ulteriormente specificata in senso ampliativo, dal momento che è stata fatta coincidere con la *“maladministration, intesa come assunzione di decisioni (di assetto, di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”*.

Ciò che è risultato evidente dalle analisi condotte sul fenomeno corruttivo in Italia è il fatto che la corruzione è un fenomeno sistemico, per il quale la repressione ex post si mostra come rimedio inefficace e troppo debole. Da qui la necessità di intervenire sul piano della prevenzione, quindi in ambito amministrativo, per consentire di intercettare quei fenomeni di cattiva amministrazione che inquinano l’attività della Pubblica Amministrazione, cercando di evitare, in primo luogo, il conflitto di interessi.

Il merito della L. 190/2012 è stato quello di non concepire più la corruzione solo come un fenomeno da reprimere in ambito penalistico, ma di avere elaborato un concetto di corruzione amministrativa, in cui rientrano anche fattispecie non punibili alla stregua di reati, ampliando in tal modo le ipotesi di comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione.

La portata innovativa della c.d. Legge Severino consiste, dunque, in un intervento che non si spiega solo in campo penalistico, ma che viene ad incidere nel momento in cui si esercita il potere amministrativo o, meglio, la discrezionalità amministrativa, spiegando così un’efficacia preventiva in sede amministrativa.

Per potere ottenere un efficace risultato occorre intervenire sotto diversi profili:

- valutare il diverso livello di esposizione al rischio corruttivo, individuare le misure e gli interventi organizzativi necessari;
- diffondere una cultura della legalità e dell’integrità sia all’interno della struttura organizzativa, provvedendo ad idonea formazione, adottando il Codice di comportamento e disciplinando le modalità di tutela del whistleblower, sia nei rapporti con gli stakeholders, anche in considerazione del tessuto sociale in cui si trova ad operare il Consorzio.

2 - Attività ed organizzazione del Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, istituito con DPGR n.380/SG in data 29.12.1975, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 23.05.2008 n. 6, è Ente Pubblico al servizio dei Consorziati per la valorizzazione del Territorio in un rapporto di collaborazione operativa con gli Enti locali del relativo comprensorio ed opera secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità e, ai sensi dell’art. 37 della succitata L.R. 6/2008, nel rispetto degli atti di indirizzo impartiti dalla Giunta Regionale in ordine all’attività programmatoria, gestionale e contabile’.

I compiti, le funzioni e le attività del Consorzio sono oggi disciplinate dalla Legge Regionale 23/5/2008 n. 6 *‘Legge quadro in materia di Consorzio di bonifica’* e riguardano, in sintesi, la gestione del servizio idrico settoriale agricolo, le attività connesse con il sollevamento e la derivazione delle acque ad uso agricolo, la gestione, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui, della rete scolante a servizio della produzione agricola, della viabilità strettamente funzionale, della gestione e manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante.

Rientrano, inoltre, tra le attività istituzionali del Consorzio quelle connesse alla realizzazione e gestione delle opere di bonifica idraulica, comprese nel Piano Regionale di bonifica previsto dalla citata L.R.6/2008, la realizzazione e gestione degli impianti per l’utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, le attività finalizzate al riordino fondiario e le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi di cui al titolo II, capo V, del R.D. 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Il Consorzio ha inoltre stipulato nel 2012, ai sensi dell’art.3 della citata L.R.6/2008, specifico Accordo di Programma con la Regione Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, per lo svolgimento delle attività inerenti al ‘servizio di piena e intervento idraulico’ e ‘presidio territoriale’, a supporto del Genio Civile della provincia di Nuoro.

Ai sensi della citata L.R.6/2008, le risorse finanziarie che consentono al Consorzio di svolgere la propria attività derivano principalmente dai contributi pubblici erogati dalla Regione Sardegna per la manutenzione e gestione delle opere pubbliche di bonifica e dai contributi dei consorziati, ossia di coloro che posseggono immobili ricadenti all'interno del perimetro irriguo, che traggono beneficio dalle reti consortili ivi esistenti.

Il vigente Statuto consortile, adottato in conformità dello schema stabilito dalla Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 54/9 del 14.10.2008 ed approvato, a seguito di successivi aggiornamenti, con deliberazione del Commissario straordinario n.420 del 07.11.2014, sancisce all'art. 24, tra l'altro, il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi elettivi ed i compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, spettante ai Dirigenti.

Il Consorzio ha sede legale in Nuoro, via S. Barbara n.30 e si articola in 4 sedi periferiche site in Siniscola (NU), in via Sardegna 51, in Orosei (NU), in loc. Poiolos, in Budoni (OT), S.P. n.24 s.n. ed in Ottana (NU), in via Eroi di Palabanda s.n.

All'interno del Consorzio si distinguono gli organi di indirizzo politico amministrativo, individuati dall'art. 4 dello Statuto, che ne elenca anche le funzioni:

L'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento del contributo consortile ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio, ed ha il compito di eleggere i componenti del Consiglio dei Delegati.

Il Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare. Adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Inoltre approva lo statuto e gli atti di programmazione, anche contabile, dell'ente oltre alle funzioni esplicitamente individuate dall'art. 7 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione,

Il Consiglio di Amministrazione, composto da un Presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio dei Delegati, è l'organo esecutivo del Consorzio di Bonifica e cura l'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio dei Delegati, definendo le direttive generali circa le modalità e i tempi di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio dei Delegati. In tale ambito definisce gli obiettivi da conseguire e le priorità da attuare da parte dell'Amministrazione, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Oltre alle funzioni esplicitamente elencate nell'art. 9, approva il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di bonifica, convoca e presiede il Consiglio dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno ed il luogo di convocazione, se diverso dalla sede legale del Consorzio, ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile. Assicura, in seno al Consiglio di Amministrazione, l'unità dell'indirizzo programmatico e gestionale approvato dal Consiglio dei Delegati e cura la corretta esecuzione delle deliberazioni consorziali nonché i rapporti con gli organi regionali e statali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

La struttura burocratica dell'Ente è composta dai Dirigenti, dai Responsabili di Servizio e dai dipendenti dell'Ente, come definita dal Piano di Organizzazione Variabile (POV) adottato con deliberazione commissariale n. 72 del 15.09.2010 resa esecutiva.

Essa comprende una Direzione Generale e tre Aree, Amministrativa, Tecnica e Tecnico-Gestionale ed Agraria

1. Analisi del contesto esterno ed interno per l'identificazione degli eventi rischiosi

Per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione o ente prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative per cui è necessario procedere sia all'analisi del **contesto esterno**, allo scopo di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente in cui la Pubblica Amministrazione opera, sia all'analisi del **contesto interno**, intesi come gli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

1.1 -Analisi del contesto esterno

1.1.1 Il contesto socio - economico

Come si evince da uno studio dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2017 ¹ il territorio situato nella zona centro orientale della Sardegna si caratterizza per la ruralità, con l'unica eccezione dell'area urbana del capoluogo (Nuoro). Nella provincia le aree urbanizzate rappresentano appena l'1% dell'intero territorio, mentre il restante 99% è costituito da boschi e territori agricoli, contraddistinti, peraltro, da una eccessiva frammentazione fondiaria, dalla presenza di impianti obsoleti e da uno sbocco di mercato prevalentemente locale. L'analisi del contesto, dal punto di vista demografico, mostra come il territorio viva un continuo processo di spopolamento, evidenziato dall'andamento negativo del tasso di crescita della popolazione. Il fenomeno è diffuso in tutta l'area provinciale con l'eccezione dei Comuni della fascia costiera e delle aree limitrofe e risulta amplificato dal dato sulla concentrazione della popolazione.

Infatti, questa è concentrata nei quattro maggiori centri abitati (Nuoro, Siniscola, Dorgali e Macomer), in cui vivono il 36% degli abitanti, e nei comuni costieri (Posada, Budoni, San Teodoro, Orosei, Dorgali, Bosa e Tortolì), con il 16,7%. Complessivamente il 43% della popolazione vive in 7/8 Comuni della provincia, il resto è rappresentato da Comuni di piccole o piccolissime dimensioni, con una bassa densità demografica (la provincia conta 99 comuni, di cui n° 71 inferiori a 2.500 abitanti; n° 24 con abitanti compresi da 2.500 a 10.000; n° 3 con abitanti da 10.000 a 20.000 e n° 1 con 37.000 abitanti capoluogo).

Per quanto riguarda le dinamiche socio-territoriali la Camera di Commercio di Nuoro² ha rilevato come il territorio corrispondente alla vecchia provincia di Nuoro possa essere suddiviso in tre macro aree geografiche distinte in:

Interna: legata prevalentemente alla tradizione agro- pastorale e al controllo e all'accesso delle risorse pubbliche;

Costa orientale: caratterizzata dallo sviluppo delle attività imprenditoriali, in particolare nel settore turistico;

Costa occidentale: in via di sviluppo sia da un punto di vista turistico che da un punto di vista delle infrastrutture e in generale dell'attività imprenditoriale.

La base produttiva è costituita da una netta preponderanza delle imprese operanti nel settore agricolo e nel settore commerciale, seguono le imprese del settore edile e dei servizi.

Il tasso di crescita imprenditoriale registrato negli ultimi anni è negativo, al quale si aggiunge la costante diminuzione della popolazione residente.

¹ http://www.agenziaentrate.gov.it/mt/osservatorio/statistiche-regionali/SR_2017_sardegna.pdf

² http://www.nu.camcom.it/export/sites/default/galleries/doc-amministrazione-trasparente/PIANO_TRIENNALE_ANTI_CORRUZIONE.PDF

Si tratta di aspetti da tenere in particolare considerazione, anche alla luce di quanto emerge dalle seguenti relazioni in materia di sicurezza pubblica ed infiltrazione mafiosa.

1.1.2 - La "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo Stato dell'Ordine e della Sicurezza pubblica"

L'analisi del contesto esterno è finalizzata ad evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Consorzio si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno, sia in relazione al contesto territoriale, sia in ordine a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

Occorre innanzitutto procedere ad un'analisi delle dinamiche socio-territoriali del contesto.

Allo scopo sono stati presi come riferimento i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo Stato dell'Ordine e della Sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" presentata dal Ministro Minniti e trasmessa alla Camera dei deputati il 4/01/2017 dalla quale è emerso:

(Pag. 498)

Le mire dei sodalizi criminali locali sono indirizzate alla ricerca di stabili possibilità di inserimento nei mercati di investimento più remunerativi. In questo senso continua ad essere privilegiata l'acquisizione di proprietà immobiliari e la rilevazione di attività commerciali - in specie quelli che insistono presso gli insediamenti turistici di maggior rilievo - con il fine di riallocare e reinvestire capitali di provenienza illecita.

Gli atti intimidatori nei confronti di amministratori di Enti locali, ma anche avverso imprenditori e titolari di esercizi commerciali, costituiscono una fenomenologia delittuosa ancora molto diffusa in Sardegna, ove, invero, si connota di caratteristiche proprie, sia in termini di genesi e motivazioni delle condotte illecite, che nelle stesse modalità esecutive. Il "modus operandi" con il quale vengono perpetrati gli atti intimidatori - incendi dolosi, esplosioni di colpi d'arma da fuoco, collocazione di ordigni, ecc.. - sottolineano la peculiarità e la specificità della loro natura, ossia "l'atipicità sarda", assolutamente da non sovrapporre e/o ricondurre ad episodi e/o situazioni maturati nel resto della Penisola, ove, invece, prevalgono finalità parassitarie e predatorie, sostanzialmente propedeutiche a richieste estorsive. Con spiccato riferimento a condotte criminose commesse in pregiudizio dei pubblici amministratori, risulta indubbio come essi siano sostanzialmente ascrivibili ad una distorta e consolidata interpretazione dei diritti del cittadino, ossia ad un'impropria rappresentazione delle prerogative e delle attribuzioni dei gestori la "cosa pubblica".

E' parimenti inequivoca la "continuità" e la "coerenza" di tale percezione con la volontà di risolvere dissidi privati e/o esprimere il proprio malessere secondo l'esclusivo, isolano retaggio della "balentia" - ossia dell'onore - e, più in generale del "codice barbaricino". Per i membri di tale comunità - pastori, contadini, protagonisti di episodi di banditismo - la vendetta era considerata un ordinamento giuridico che, pur non essendo formalizzato in alcun codice, risultava sancita da consuetudini e comportamenti rimasti pressoché cristallizzati nel tempo. In questo senso, le leggi dello Stato costituivano regole non comprese - e, come tali, da non rispettare - di un altrettanto non riconosciuto Stato nazionale. Ne discese l'allestimento di tutta una pluralità di condotte millenarie vincolanti e imperative - la balentia, per l'appunto - a cui tutti dovevano conformarsi, perché dirette a regolare la convivenza sociale. Quando queste venivano violate, la comunità riteneva legittimo invocare il diritto di riparare all'offesa subita con il meccanismo della vendetta, regolata e tramandata oralmente e in sardo, finendo per assurgere ad una forma di Giustizia.

*L'area dove è spiccatamente avvertita tale fenomenologia è il cagliaritano, seguita dal **nuorese** - ricomprendente alcuni comuni della Gallura - nonché le zone dell'Ogliastra, luogo di origine del "banditismo sardo".*

La frequente indisponibilità del medesimo destinatario dell'atto criminoso a stabilire collaborazioni e sinergie con gli organi investigativi e/o giudiziari, sovente non consente neppure di delineare la fondatezza o meno dell'evento, ovvero di distinguere se esso sia riferibile alla sua sfera privata o, piuttosto, alla sua dimensione pubblica.

Il 5 marzo 2015, a Cagliari, il Ministro dell'Interno, unitamente al presidente della Regione, ai Prefetti e al Presidente dell'ANCI Sardegna, ha sottoscritto un Protocollo d'intesa per la promozione e la diffusione della cultura e della legalità. Nel corso dell'incontro è stata affrontata la tematica

degli atti intimidatori in danno degli amministratori pubblici, delineando attività ed obiettivi operativi in capo alla Sezione Provinciale dell'Osservatorio Nazionale in ordine alla fenomenologia degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici locali.

In linea di massima, si può continuare a suddividere la Sardegna in quattro aree geografiche, con distinte caratteristiche criminogene:

- Cagliari: più moderna ed evoluta, è interessata da forme di delittuosità tipiche dei contesti urbani, da attività connesse al traffico e spaccio di stupefacenti, nonché da rapine compiute in danno di Istituti di credito;

- Nuoro: più tradizionalista, è caratterizzata dalla commissione di rapine, attentati dinamitardi e/o incendiari, omicidi ed altri fatti di sangue. In tale comprensorio, frange delinquenziali cercano di condizionare la popolazione, confidando sulla diffusa omertà e ricorrendo a forme di violenza anche nei confronti dei privati, dei pubblici amministratori e delle Forze dell'ordine;

- Oristano: pur evidenziando minori aspetti di criticità, si dimostra area feconda per il traffico internazionale di stupefacenti;

- Sassari: comprende i territori di maggiore sviluppo economico dell'isola nel settore turistico-immobiliare, risultando "appetibile" ad investimenti di capitale di dubbia provenienza ed al traffico di stupefacenti.

Per quanto riguarda nello specifico la Provincia di Nuoro è emerso (pag. 508) che nel territorio nuorese si possono individuare due distinte macro aree geografiche, ossia una parte interna - legata in prevalenza alla tradizione agro-pastorale - e la costa orientale, caratterizzata dallo sviluppo di attività imprenditoriali, in specie nel settore turistico.

In tale comprensorio - soprattutto nell'"Ogliastra"- talune frange delinquenziali tentano di condizionare gli stili di vita della popolazione, confidando su una consolidata omertà e arrivando talora ad adottare condotte virulente, suscettibili di degradare nei c.d. "fatti di sangue".

Il distretto nuorese continua a rappresentare l'area di maggior tensione della Sardegna, anche se risulta attenuato il dinamismo di sodalizi criminali organizzati e strutturati. Solitamente i delitti più efferati conseguono alla formazione di "alleanze" tra "bande modulari", ossia predisposte a disgregarsi a compimento dell'evento criminoso.

In periodi di congiunture economiche sfavorevoli, si conferma il costante trend a perpetrare violazioni di carattere fiscali e condotte fraudolente, attivate per accedere e percepire indebitamente di consistenti erogazioni pubbliche.

Per quanto riguarda nello specifico **l'analisi dei reati commessi** nella provincia si è registrata una generale flessione:

"A Nuoro, nell'anno di riferimento, scende, seppure in misura minima, il numero complessivo dei delitti rispetto all'anno precedente (-2,6%). Aumenta il numero delle persone denunciate e arrestate (+23,7%), comprese quelle di cittadinanza straniera, la cui incidenza, sul totale, è pari al 10,8%.

Il maggior numero di delitti è di tipo predatorio - quali i furti e le rapine - che, tuttavia, registrano una lieve flessione rispetto all'anno precedente (rispettivamente -9,3% e -62,7%). In lieve calo anche le ricettazioni (-2,4%), così come i danneggiamenti (-3%). Quest'ultima fattispecie delittuosa, come è noto, riveste una specifica peculiarità nell'isola, in relazione alla sua natura spesso intimidatoria.

Gli omicidi volontari scendono da 13 a 9 episodi, mentre i tentati omicidi calano da 16 a 10 casi.

In aumento il numero delle estorsioni (passate da 23 a 46). "

Benché da tale relazione non emerga una situazione di particolare allarme rispetto ad altre zone della penisola risulta evidente come l'attenzione delle amministrazioni debba rimanere particolarmente elevata e come anzi più difficoltoso si caratterizzi il rapporto cittadino/pubblica amministrazione.

Stante la particolare situazione che si registra nell'isola e soprattutto nella zona del nuorese, appare come la necessità di operare per la diffusione di una cultura dell'etica e della legalità non riguardi più solo le singole amministrazioni ma anche la stessa cittadinanza: in questo senso una miglior trasparenza dell'attività dell'amministrazione ed una maggiore partecipazione alla vita dell'amministrazione non possono che favorire il mutamento del rapporto tra cittadinanza ed amministrazione pubblica.

Tra le **operazioni di polizia** afferenti reati contro la pubblica amministrazione si evidenziano quelle di seguito riportate:

28 aprile 2015 - Tonara (NU) e Cagliari - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 22 ordinanze di

custodia cautelare nei confronti di altrettante persone – di cui 5 sindaci, 2 vice sindaci, 5 responsabili tecnici comunali, 8 liberi professionisti - ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, concussione e turbata libertà degli incanti. Le indagini hanno permesso di acclarare come il sodalizio criminale, capeggiato da un ingegnere riuscisse a far sistematicamente aggiudicare, con l'ausilio di diversi amministratori pubblici locali, le gare ad una ristretta cerchia di imprenditori. In questo senso veniva accertata l'irregolarità di 44 gare per un valore complessivo di circa 700 mila euro

18 giugno 2015 – Nuoro e Sassari - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, truffa aggravata in danno dello Stato, falsità materiale commessa da PU. Nel corso dell'indagine sono stati indagati il sindaco di Burgos (SS) e il vice sindaco di Lodè (NU).

1.1.3 - La Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"

Le stesse problematiche evidenziate nella precedente relazione sono emerse anche dalla "Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016" del 12 aprile 2017³

In particolare, si è evidenziato (Pag. 540) che appare decisamente preoccupante, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, il fenomeno delle intimidazioni rivolte a pubblici amministratori e rappresentanti delle istituzioni, che interessa soprattutto la provincia di Nuoro.

La Sardegna registra una percentuale di 8,3 attentati intimidatori ogni 100.000 abitanti, che la colloca al primo posto tra le regioni italiane. Nel triennio 2013-2016 la polizia giudiziaria ha rilevato 143 attentati solo in danno di Sindaci, e quelli rimasti a carico di ignoti sono l'89,7%.

Nel periodo in esame sono stati eseguiti attentati incendiari o esplosivi contro esponenti dell'amministrazione comunale di Bosa (NU), di Torpé (NU), di Desulo (NU), di Norbello (OR), di Bottidda (SS), di Belvi (NU), di Carbonia (CA) nonché nei confronti di appartenenti all'arma dei CC in servizio ad Orotelli (NU).

Vengono appiccate le fiamme o vengono esplosi colpi d'arma da fuoco per danneggiare beni di proprietà della vittima, o vengono addirittura utilizzati ordigni esplosivi, sia pure rudimentali.

Il movente di tali forme di intimidazione è riconducibile, per quanto fino ad ora accertato, il più delle volte a questioni di natura personale di modesto rilievo, circoscritte all'ambito locale (mancate assunzioni, contravvenzioni subite, esproprio o mancata concessione di terreni...). La finalità concreta è quella di coartare le scelte degli amministratori, anche inducendoli alle dimissioni, o di vendicarsi per presunti torti subiti.

Se dunque alla base degli atti intimidatori vi è un malinteso senso di giustizia privata per interessi di natura strettamente personale, essi paiono comunque indicativi di una allarmante, pericolosa e diffusa attitudine a risolvere in forma violenta le aspettative deluse.


2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa dell'Ente è definita dal Piano di Organizzazione Variabile (POV) adottato con deliberazione commissariale n. 72 del 15.09.2010, resa esecutiva.

Comprende una Direzione Generale e tre Aree, Amministrativa, Tecnica e Tecnico-Gestionale ed Agraria, articolate come appresso indicato:

³ in www.avvisopubblico.it

STRUTTURA OPERATIVA



Le funzioni e competenze di ciascuna Area Operativa, le norme di organizzazione del lavoro e le procedure di gestione sono precisate nel succitato Piano di Organizzazione Variabile.

I dipendenti del Consorzio di Bonifica, alla data di redazione del Presente Piano, sono n. 48 a tempo indeterminato e n.5 a tempo determinato.

Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione del Consorzio.

Alle Aree sono attribuite, attualmente, le seguenti risorse di personale:

Area Tecnica: dirigenti n. 1 e n.8 dipendenti (impiegati) di cui 2 a tempo determinato;

Area Tecnico-Gestionale ed Agraria: dirigente n.1 e n.29 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n.6 impiegati e n.23 operai) e n.1 a tempo determinato (elettromeccanico);

Area amministrativa: il Direttore Generale svolge, ad interim, anche le funzioni di Dirigente dell'Area amministrativa; dipendenti n. 12 (impiegati) di cui n.10 a tempo indeterminato e n.2 a tempo determinato.

Per quanto riguarda gli adempimenti di analisi del contesto interno previsti dal PNA 2016, il Consorzio ha effettuato le seguenti attività:

- Rilevazione numerica delle indagini/sentenze in materia di corruzione che hanno coinvolto il personale/membri organi collegiali del Consorzio nell'anno 2018: **nessuno**;
- Rilevazione numero procedimenti disciplinari ricollegabili a condotte riconducibili ad illeciti penali: **nessuno**;
- Procedimenti per danno erariale derivanti da condanne penali per reati di corruzione: **nessuno**.

3. I soggetti del Piano

Gli attori del Piano di Prevenzione della Corruzione all'interno del Consorzio di Bonifica ed i relativi compiti sono i seguenti:

1) Consiglio di Amministrazione

- Designa il responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1 L. 190/2012);
- Adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti;
- Adotta gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla lotta alla corruzione;

2) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in virtù di quanto previsto dal D.lgs. 97/2016, verificato che la struttura organizzativa dell'Ente presenta unicamente due figure dirigenziali che ricoprono incarichi potenzialmente incompatibili sia con la figura del Responsabile delle Prevenzione e della corruzione sia con la figura del Responsabile della Trasparenza, con deliberazione n. 209 del 28/12/2016 ha nominato la dott.ssa Santina Sini, capo settore del Servizio Segreteria e Affari Generali dell'Ente, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza dell'Ente (per il periodo 2017-2019).

Pertanto alla luce della vigente normativa le funzioni del Responsabile vengono di seguito elencate:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione e definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14, legge 190/2012);
- la redazione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta in attuazione del Piano tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure definitive nel PTPC (art.1, comma 14, legge n.190/2012), da trasmettere all'organo di indirizzo ed al costituendo OIV la sua successiva pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti/corruzione"
- trasmette al costituendo OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- segnala all'organo di indirizzo politico ed al costituendo OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- indica all'organo collegiale del Consorzio competente per i procedimenti disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- quale Responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).

- quale Responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, al costituendo OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'organo collegiale del Consorzio competente per la gestione dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- la facoltà di proporre ai Responsabili eventuali azioni correttive per l'eliminazione delle criticità;
- ogni ulteriore competenza che il presente piano, la normativa o altre fonti gli attribuiscono.
- ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia agli organi competenti e, ove previsto dalle norme vigenti, alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (ai sensi degli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 174/2016).
- ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all' Autorità nazionale anticorruzione.
- ove riscontri inoltre casi di possibile violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al richiamato decreto legislativo ed alle *"Linee guida in materia di accertamento di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione"*, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

Nella delibera di nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione si è disposto che detto Responsabile si avvalga, prioritariamente, del supporto, per gli aspetti di rispettiva competenza, di personale dipendente nelle figure dei Dirigenti di area e dei Capi settore.

Si segnala che, sul ruolo ed i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'ANAC ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 (allegata 1 alla deliberazione n.1074 del 21/11/2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione) in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione. In detto PNA 2018, l'ANAC, inoltre, ha allegato una tabella riepilogativa (Allegato 2) delle disposizioni normative che riguardano il RPCT.

I Dirigenti /Responsabili:

- Svolgono attività informativa nei confronti dell'RPCT con particolare riguardo ai contenuti del Piano;
- Vigilano, ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 sull'applicazione del Codice di comportamento;
- Vigilano sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione individuate nel Piano da parte dei dipendenti consortili;
- Partecipano al processo di gestione del rischio, individuando i rischi e le misure per contrastare gli stessi;
- Adottano le misure gestionali di propria competenza (rotazione personale, segnalazione procedimenti disciplinari, ecc.);
- Collaborano attivamente per garantire il perseguimento degli obiettivi del Piano;

I dipendenti del Consorzio:

- osservano il Codice di comportamento;

- rispettano le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e prestano la collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
- segnalano i fatti illeciti di cui vengono a conoscenza, secondo le modalità di cui al Codice di comportamento;
- provvedono a segnalare tempestivamente al proprio superiori ipotesi anche potenziali di conflitto di interessi;
- segnalano potenziali situazioni di rischio (whistleblower).

Inoltre il Responsabile potrà avvalersi, anche per tutto il 2019, della struttura di supporto rappresentata dal Gruppo di Lavoro, costituito con determinazione del Direttore Generale n. 3/2018.

4. Le responsabilità

Qualora all'interno del Consorzio venga commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, si realizza una forma di responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per danno erariale ed all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che il Responsabile della prevenzione della corruzione provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- di aver vigilato sul funzionamento del Piano e sulla sua osservanza.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile per la prevenzione della corruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile della Prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile per la prevenzione della corruzione trasmette al costituendo organismo indipendente di valutazione, in fase di costituzione, ed all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

Il personale del Consorzio deve uniformarsi alle norme del Piano come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Piano e delle sue procedure di attuazione costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni comportanti la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

5- La procedura di adozione del presente Piano

Con determina del Dirigente Area Amministrativa Generale n. 4 del 11/01/2018 è stato affidato un incarico di formazione che coinvolge i dipendenti dell'ente nell'ambito delle attività necessarie per l'aggiornamento del PTPC dell'Ente

Infatti, al fine di adempiere alle prescrizioni dell'ANAC di cui alla determinazione n.12 del 10/10/2015 ed alla luce delle novità normative, si è ritenuto necessario provvedere alla formazione del personale consortile per provvedere al completamento della mappatura dei processi per le aree di attività del Consorzio, alla mappatura dei procedimenti più significativi ed

al trattamento del rischio corruttivo attraverso un efficace programmazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Allo scopo è stato costituito un **Gruppo di Lavoro** con determina del Direttore Generale **n. 3 del 16/01/2018** così composto:

Coordinatore del Gruppo, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente;

Componenti:

Dirigente area amministrativa;

Dirigente area tecnica;

Dirigente area agraria-gestionale;

Capo Settore contratti-contenziosi;

Capo settore ragioneria;

Capo settore addetto al distretto irriguo Posada, Siniscola e Torpè;

Capo settore addetto al Distretto irriguo Media Valle del Tirso;

Capo settore addetto al Distretto irriguo Cedrino.

Compito del Gruppo di Lavoro, una volta acquisita la necessaria metodologia, è quello di completare la mappatura dei processi dell'Ente e di provvedere alla mappatura dei procedimenti di competenza dell'ente nelle aree a rischio corruzione, ritenute di fondamentale interesse per il Consorzio.

Il Gruppo, attraverso una formazione specialistica svolta nelle giornate del 10 e 11 maggio 2018, sul processo di gestione del rischio di corruzione, ha esaminato le **fasi di gestione del rischio**:

- analisi del contesto,
- identificazione del rischio,
- analisi e ponderazione dei rischi,
- individuazione e programmazione delle misure di prevenzione.

Il Piano, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, verrà pubblicato in forma stabile sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".

6 - Il coinvolgimento degli stakeholders

Tenuto conto delle considerazioni emerse dall'analisi del contesto esterno ed illustrate nel par. 1 della Sez.1, si è ritenuto di coinvolgere i consorziati, le Organizzazioni di categoria, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed i soggetti che usufruiscono delle attività e dei servizi erogati dal Consorzio nell'aggiornamento del presente Piano, partendo dalla sensibilizzazione degli stakeholders del Consorzio.

Per questo motivo, il 17/12/2018, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stato pubblicato sul sito del Consorzio un avviso pubblico rivolto alle *"ai consorziati, alle Organizzazioni di categoria, alle associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed ai soggetti che usufruiscono delle attività e dei servizi erogati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale,"* con cui tali soggetti sono stati invitati a presentare proposte ed osservazioni in vista della predisposizione dell'aggiornamento del presente Piano nell'intento di favorire il più ampio e propositivo coinvolgimento entro le ore 12 del 31 dicembre 2018.

Nessuna osservazione è pervenuta al Consorzio da parte degli stakeholders entro tale data.

Il Consorzio proseguirà anche nel corso dell'anno 2019 nell'intento di coinvolgere la cittadinanza interessata, anche alla luce dell'applicazione delle nuove norme sulla trasparenza e sull'accesso civico generalizzato.

La mappatura dei processi rappresenta la fase fondamentale per l'impostazione della gestione del rischio corruttivo, tenuto conto anche delle disposizioni della normativa internazionale UNI EN ISO 31000, più volte richiamata dalla normativa nazionale in materia di anticorruzione e dai Piani Nazionali Anticorruzione.

Essa consiste nell'individuazione del **processo** (inteso come l'insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei comportamenti attuati da persone fisiche o giuridiche finalizzati alla realizzazione di una procedura determinata) delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase e consente l'elaborazione del catalogo dei processi.

La stessa ANAC ha sottolineato che la mappatura, obbligatoria per tutte le aree individuate dalla normativa, deve presentare un adeguato grado di analiticità, ovvero deve contenere come previsto anche nella determinazione n. 12/2015:

- **l'indicazione dell'origine del processo (input);**
- **l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato**
- **l'indicazione del risultato atteso (output);**
- **le fasi;**
- **i tempi,**
- **i vincoli,**
- **le risorse,**
- **le interrelazioni tra i processi.**

Un' esaustiva ed analitica mappatura dei processi è funzionale alla successiva individuazione dei **fattori abilitanti**, dei quali l'ANAC ha più volte sottolineato l'importanza, e dei rischi connessi, consentendo in questo modo una corretta ed efficace definizione e programmazione delle misure di prevenzione.

L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione ed incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

Essa consente, inoltre, una lettura trasversale delle attività della Pubblica amministrazione non più secondo una logica della funzione, ma in base al valore aggiunto per il cittadino/cliente, contribuendo al miglioramento dell'organizzazione e rappresentando un'utile base per gli indicatori di performance in linea con le strategie dell'Ente.

In occasione della redazione del primo PTPC dell'Ente si è proceduto ad una mappatura dei processi nelle aree ritenute a più elevato rischio corruzione ed alla individuazione del valore del rischio di corruzione seguendo i Principi e le linee guida UNI ISO 31000:2010, determinando il livello di rischio attraverso un valore numerico graduato, in stretta analogia con quanto previsto dal PNA.

Accanto alle aree definite nel PNA 2013 come obbligatorie (Art. 1 c. 16 L. 190/2012) il PNA 2015 ha individuato ulteriori aree:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- incarichi e nomine
- affari legali e contenzioso

Oltre alle Aree specifiche individuate nel **primo PTPC dell'Ente si individuano nel presente Piano quelle ulteriori appresso indicate che saranno oggetto di mappatura:**

- Procedimento elettorale organi di indirizzo politico;
- Esercizio della bonifica;
- Gestione del servizio idrico per usi irrigui;
- Gestione del servizio idrico per usi diversi da quelli irrigui;

- Presidio territoriale e Servizio di piena;
- Gestione contributi consortili.

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata all'area relativa ad affidamenti di lavori, servizi e forniture tenuto conto dell'importanza che essa riveste per l'attività del Consorzio.

Il Gruppo di Lavoro costituito come indicato nella determinazione del Direttore Generale n. 6 del 16/01/2018, previa formazione specifica, finalizzata ad acquisire la metodologia per la mappatura dei processi dell'Ente, ha iniziato, nel corso dell'anno 2018, il percorso di completamento della mappatura dei processi del Consorzio in tutte le aree individuate dall'ANAC e di quelle specifiche dell'Ente, alla mappatura dei procedimenti nelle predette aree ed all'individuazione e programmazione delle misure di prevenzione.

Il percorso di completamento della mappatura dei processi avviato nel 2018 dal Gruppo di lavoro ha posto in evidenza, già dall'inizio, le difficoltà che hanno ostacolato la conclusione delle attività di mappatura:

a) di tipo organizzativo: la struttura consortile ha tre dirigenti compreso il Direttore Generale, cui fa capo ad interim, da molti anni, anche la dirigenza dell'area amministrativa; nel corso del 2018, il Capo settore addetto al Distretto irriguo Cedrino, componente del Gruppo di lavoro, non ha potuto collaborare, per quanto di competenza, allo svolgimento della mappatura dei processi in quanto collocato in pensione.

Dal lavoro di mappatura avviato nel 2018 è emersa la necessità di provvedere a identificare, in maniera puntuale, le responsabilità organizzative all'interno del Consorzio, cioè di individuare, correttamente, i soggetti che hanno la responsabilità dello svolgimento del processo e/o di tutti quei soggetti che ne svolgono singole attività o fasi. E' emersa, altresì, la necessità che il Consorzio provveda all'attuazione dell'organizzazione degli uffici consortili, nel rispetto del vigente POV, garantendo l'utilizzo ottimale delle risorse umane dell'Ente mediante una puntuale e programmata formazione.

b) di tipo formativo: è emersa la necessità di una ulteriore formazione specifica in relazione alla metodologia di mappatura dei processi, considerata la complessità dell'argomento.

Il mancato completamento delle attività di esame e mappatura dei processi, per le motivazioni sopra esplicitate, non permette l'individuazione puntuale dei rischi e la programmazione delle misure correttive e/o di prevenzione della corruzione. E' opportuno ed urgente, pertanto, che il Gruppo di lavoro provveda al completamento delle attività entro i tempi individuati al successivo punto 9.

8 - La metodologia

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto nell'ambito della realizzazione di un progetto di formazione approvato con determina Dirigente Area Amministrativa n. 4 del 11/01/2018, ad acquisire la metodologia per la corretta compilazione delle schede di mappatura

La **scheda di mappatura** è composta rispettivamente da:

una scheda processo: documento contenente le informazioni essenziali relative al processo tenuto conto delle informazioni necessarie nella determinazione ANAC 12/2015;

un makigami: strumento che consente la pianificazione dei processi attraverso la rappresentazione grafica della sequenza di attività nelle quali si articola il processo e dei soggetti coinvolti nonché l'identificazione delle eventuali criticità riferite a una o più fasi;

9 - La tempistica

Per quanto riguarda gli adempimenti che si individuano con il presente Piano, si prevedono i seguenti passaggi temporali attuativi:

- ✓ ulteriore formazione del personale, con particolare riferimento ai componenti del Gruppo di lavoro per il perfezionamento della metodologia e completamento

della mappatura di tutti i processi dell'ente nelle aree obbligatorie entro il **30 giugno 2019**;

- ✓ correzione e validazione delle schede di mappatura dei processi ed individuazione delle misure di prevenzione entro il **31 agosto 2019**;
- ✓ programmazione ed attuazione delle misure di prevenzione entro il **31 ottobre 2019**
- ✓ monitoraggio sullo stato di attuazione entro il **31 dicembre 2019**;

10 - La gestione del rischio corruttivo

Nelle determina n. 12/2015 l'ANAC ha confermato la metodologia di gestione del rischio corruttivo, già delineata nel PNA 2013, ed ha evidenziato come dall'analisi dei PTPC esaminati sia emersa la concreta difficoltà delle amministrazioni **di individuare correttamente i rischi di corruzione, di collegarli ai processi organizzativi e di utilizzare un'adeguata metodologia di valutazione e ponderazione dei rischi.**

Tale difficoltà può essere superata con l'utilizzo della scheda di mappatura che consente, proprio mediante l'uso del Makigami, di analizzare nel dettaglio ogni singolo processo/procedimento.

Le fasi di gestione del rischio corruttivo vengono distinte **nella valutazione, trattamento e monitoraggio**

La fase di valutazione è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è **identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi (ponderazione)** al fine di individuare:

- ✓ le priorità di intervento
- ✓ le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio)

10.1 - L'identificazione del rischio

Coincide con la ricerca, individuazione e descrizione del rischio per ogni processo o fase del processo.

L'identificazione degli eventi rischiosi deve essere completa e svolta sulla base delle fonti informative ed ha lo scopo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'Amministrazione.

L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione.

Si tratta di una fase particolarmente rilevante e delicata dal momento che un evento rischioso *«non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive»*, compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L'utilizzo del Makigami consente, attraverso una rappresentazione grafica che riproduce tutti i segmenti in cui si articola ogni singolo processo, un'analitica ricostruzione del medesimo, permettendo di individuare in maniera immediata le fasi in cui più probabile è il verificarsi del rischio corruttivo

10.2 L'analisi del rischio

Secondo l'ANAC, l'analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di

individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. Attraverso l'analisi è possibile addivenire a comprendere le cause del verificarsi degli eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le idonee misure di prevenzione.

Anche in tale fase è indispensabile il **coinvolgimento della struttura organizzativa, al fine di :**

- ✓ **comprendere le cause** del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- ✓ **definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti** ed il livello di esposizione al rischio dei processi.

Nel corso dell'anno 2018 il Gruppo di lavoro ha intrapreso il percorso finalizzato a verificare se i criteri utilizzati per stimare le probabilità e l'impatto, nonché per valutare il livello di rischio, adottati nel precedente Piano in base all'Allegato 5 al PNA 2013, necessitano di eventuali modifiche per adattarli alle peculiarità dell'Ente.

L'individuazione dei fattori abilitanti

Oltre alle cause altrettanto importante è l'individuazione e comprensione dei fattori abilitanti, ovvero delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento, che possono essere **molteplici** e **combinarsi** tra loro; ciò consente di individuare le misure specifiche in modo da poter efficacemente neutralizzare il rischio corruttivo

Esempi di fattori abilitanti:

- a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

La valutazione del livello di esposizione al rischio

Come evidenziato nel PNA 2016, anche la **Recommendation on Public Procurement** del 2015, sebbene focalizzata sull'ambito specifico degli appalti pubblici, delinea un più generale approccio in cui viene raccomandato **l'utilizzo dell'analisi dei rischi per orientare le misure di prevenzione** della corruzione e di promozione dell'integrità per settori e ambiti specifici dei diversi livelli di governo e amministrazione territoriale

10.3 La ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio risulta fondamentale per la definizione della priorità del trattamento e consente di raffrontare il rischio con altri rischi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza del trattamento.

In questo modo risulta possibile ottenere una classifica dei rischi in base al livello di rischio più o meno elevato e consente l'inserimento dei rischi e dei relativi processi in una **classifica del livello di rischio**.

I processi o le fasi per le quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, ovvero le attività sensibili da valutare ai fini del trattamento; ciò può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

La fase di ponderazione del rischio, svolta sotto la sorveglianza del Responsabile della prevenzione della corruzione, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione ed il contesto in cui la stessa opera.

L'indicazione dell'ANAC è quella di sottoporre al trattamento del rischio un elevato numero di processi, per questo motivo, nel corso del 2018, il Consorzio procederà alla mappatura di tutti i processi dell'Ente.

11. Il trattamento del rischio

11.1 L'individuazione delle misure di prevenzione ed il loro monitoraggio

Una volta completata la mappatura dei processi si procederà, attraverso l'implementazione della scheda con le relative sezioni, all'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, con l'indicazione delle **fasi, responsabili, tempi, indicatori monitoraggio e risultati attesi**.

Le misure devono essere efficaci nella neutralizzazione delle cause del rischio, **sostenibili sotto il profilo** economico ed organizzativo ed adattabili alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione

Tra le misure obbligatorie cui, come ribadito anche nel PNA 2016, è necessario dare attuazione vi è la **trasparenza**, intesa come piena accessibilità ai dati e alle informazioni sulle attività e sull'uso delle risorse pubbliche, alle procedure ed alle pratiche promosse per favorire la partecipazione degli stakeholder.

Nell'ambito della mappatura dei processi e dei procedimenti verranno individuate, nel corso del 2019, le singole misure specifiche per ciascuno processo/procedimento attraverso un'analisi del medesimo; si procederà quindi alla loro programmazione entro il 31/08/2019 ed al loro monitoraggio entro il 31/12/2019.

12 - Le misure di prevenzione

12.1 - La formazione

La formazione assume un ruolo centrale nella prevenzione della corruzione, come previsto dalla stessa L. 190/2012 art. 1, c. 5) lett. b) e c. 9 lett. b) quale strumento fondamentale per una diffusione dell'etica e della legalità di cui il cambiamento culturale rappresenta un presupposto necessario.

Poiché nello spirito della normativa la lotta alla corruzione deve prioritariamente avvenire nell'esercizio dell'attività amministrativa, si è ritenuto necessario individuare nel PTPC 2015-2017, tra le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo, alcune regole volte a disciplinare la formazione delle decisioni. Tali regole, elencate sub art. 5 del predetto Piano, hanno riguardato sia il procedimento amministrativo, con particolare attenzione alla fase istruttoria, sia le tecniche di redazione del provvedimento amministrativo, con particolare riferimento all'obbligo di motivazione.

Si è pertanto ritenuta necessaria la partecipazione di n. 2 dipendenti del Consorzio ad un corso di formazione della durata di n. 6 ore svoltosi a Cagliari in data 27/09/2017 ed avente ad oggetto "La corretta redazione degli atti amministrativi alla luce della nuova disciplina

dell'armonizzazione contabile, dell'accessibilità totale e della tutela della privacy", al fine di acquisire il know how per una redazione degli atti non solo improntata alla legittimità, ma anche al rispetto delle regole in materia di semplificazione del linguaggio e di liceità nel trattamento dei dati personali, in sede di redazione tenuto conto delle indicazioni del Garante alle luce delle nuove norme in materia di accessibilità totale. Inoltre, il corso ha rappresentato anche un'occasione di formazione ed aggiornamento in materia di trasparenza rispetto alle novità legislative introdotte dal D.Lgs. 97/2016, ed alle indicazioni operative contenute nelle Linee guida ANAC sul FOIA e la c.d. Circolare Madia per la disciplina dell'accesso civico.

Nel corso del 2016 e 2017, inoltre, il Consorzio ha attuato attività di formazione del personale consortile in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito delle procedure di gara ed in materia di trasparenza cui hanno partecipato i dipendenti consortili come di seguito indicato:

- "Le novità del Decreto Madia in materia di anticorruzione e trasparenza", svoltosi a Cagliari in data 27/05/2016 cui hanno partecipato n.2 dipendenti consortili;
- "Nuovo Codice dei Contratti", giornata formatasi svoltasi presso gli uffici consortili nella giornata del 07/06/2016, cui hanno partecipato tutti gli impiegati consortili;
- "Trasparenza ed Anticorruzione", svoltosi presso gli uffici consortili nei giorni 28/06/2016 e 29/06/2016, cui hanno partecipato tutti i dipendenti consortili;
- "Le novità del codice appalti apportate dal Decreto correttivo recentemente approvato", tenutosi a Tramatzia in data 07/06/2017, cui hanno partecipato n.5 dipendenti consortili.

Per l'anno 2018 era previsto un articolato progetto di formazione che si articolava su due livelli:

- un livello **generale** che coinvolgerà tutti i dipendenti dell'Ente ed avrà ad oggetto le novità in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- un livello più **specialistico** che coinvolgerà dirigenti/ responsabili membri del gruppo di lavoro ed è finalizzata ad apprendere la metodologia di compilazione delle schede di mappatura.

Detto progetto formativo si è svolto presso gli uffici consortili nei giorni 10 e 11 maggio 2018 cui hanno partecipato tutti i componenti del Gruppo di lavoro costituito con determina del Direttore Generale n.3 del 16/01/2018.

Nel corso del 2018 il Consorzio ha attuato, inoltre, attività di formazione del personale consortile in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di privacy a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n.201/679, cui hanno partecipato i dipendenti consortili come di seguito indicato:

- "Novità obbligatorie in materia di privacy", giornata formativa tenutasi a Cagliari il 18/03/2018 cui hanno partecipato n.2 dipendenti consortili;
- "Privacy", giornata formativa tenutasi ad Oristano in data 17/07/2018 cui hanno partecipato n.4 dipendenti consortili;
- "Anticorruzione 2019: come rispettare tutte le scadenze, aggiornare i Piani Triennali, eseguire i controlli interni e confermare policy e documenti", seminario online cui ha partecipato il RPCT;
- "4^ Giornata Nazionale di incontro con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", organizzata dall'ANAC a Roma in data 24/05/2018, cui ha partecipato il RPCT;
- "La funzione dei Responsabili e Referenti dell'anticorruzione" (corso base), seminario svoltosi nei giorni 3, 4, 10 e 11 dicembre 2018 presso la SNA cui ha partecipato il RPCT;
- "Anticorruzione, trasparenza e privacy - formazione specifica e generale", giornate formative svoltasi presso gli uffici consortili nei giorni 09/01/2019 cui hanno partecipato gli impiegati ed i tecnici); 10/01/2019 cui ha partecipato un 1° gruppo di personale operaio; 15/01/2019 cui ha partecipato il 2° gruppo di personale operaio.

Nel corso del 2019, sulla base delle risorse appositamente stanziare dal Consorzio, si intende perseguire il percorso formativo del personale consortile finalizzate all'approfondimento dei seguenti argomenti:

Formazione generale - destinata a tutto il personale consortile, mediante seminari presso il Consorzio, in tema di anticorruzione e trasparenza nei contenuti sotto esplicitati:

- Promozione della trasparenza, etica e legalità all'interno del Consorzio;
- Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
- Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Conflitto di interesse.

Formazione specifica - destinata ai dirigenti, ai capi settore e funzionali consortili, mediante seminari in house, in tema di anticorruzione, trasparenza e appalti nei contenuti sotto esplicitati

- Gestione del rischio con particolare riferimento alla valutazione e misurazione del rischio e al monitoraggio delle misure preventive;
- Inconferibilità e incompatibilità;
- Gestione delle segnalazioni e tutela del Whistleblower;
- Conflitto di interesse.

- 12.2 - La rotazione degli incarichi

Tra le misure di prevenzione della corruzione previste nel PNA 2016 vi è la rotazione degli incarichi che consente di limitare “ *il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione*”.

Se da un lato risulta condivisibile la ratio legislatoris, volta ad evitare che un singolo dipendente adibito per lungo tempo alle stesse funzioni si occupi dei medesimi procedimenti o sia a contatto con la stessa utenza, favorendo in questo modo la possibilità dell'instaurarsi di rapporti in grado di alterare l'imparzialità nell'esercizio della azione amministrativa o sottoporlo ad indebite pressioni esterne, dall'altro canto il numero ridotto di risorse umane presenti all'interno del Consorzio rende complessa la possibilità di percorrere la soluzione della rotazione sia per il numero esiguo di personale sia per la peculiarità delle mansioni svolte legate a competenze spesso specifiche e non intercambiabili.

Per le suddette motivazioni l'Amministrazione, al fine di salvaguardare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di alcune specifiche attività consortili, non ha potuto, nel 2018, avviare le forme di rotazione sperimentale nell'ambito dello stesso ufficio (limitata a casi compatibili) previste nel Piano 2018-2020. Ha, comunque, avviato qualche misura organizzativa mediante l'attribuzione della funzione di responsabile del procedimento a soggetti diversi dai dirigenti che adottano il provvedimento finale (decisione).

Nel PNA 2018 l'Anac rinnova la raccomandazione alle amministrazioni a programmare la misura della rotazione e la sua applicazione o, qualora non applicabile, l'attuazione di misure organizzative alternative che portino analoghi effetti quali l'articolazione delle competenze mediante l'attribuzione a soggetti diversi i compiti relativi allo svolgimento di istruttorie ed accertamenti, adozione delle decisioni, attuazione delle decisioni prese, effettuazione delle verifiche.

A seguito del completamento della mappatura dei processi, che sarà completata entro il 2019, si potranno rilevare puntuali indicazioni con specifico riferimento ai dipendenti (capi settore, responsabili del procedimento) che operano in settori esposti a rischio corruzione e sui quali adottare l'istituto della rotazione ovvero di misure organizzative che apportino analoghi effetti con l'adozione, contestuale, di una adeguata formazione al fine del rafforzamento delle competenze o riqualificazione del personale coinvolto.

Il Consorzio, in considerazione delle difficoltà sopra esplicitate che rendono, attualmente, di difficile applicazione la rotazione del personale, intende intraprendere, nel corso del triennio, misure organizzative di prevenzione alternative previa formazione del personale consortile:

- modalità operative che favoriscano maggiore compartecipazione del personale alle attività di un settore;
- garantire l'assegnazione di responsabilità di procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente, compatibilmente con la professionalità richiesta per l'espletamento delle attività da affidare;
- evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto.

E' prevista, in ogni caso, la rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in capo a dipendenti consortili.

La rotazione straordinaria è atto organizzativo disposto direttamente dal Direttore Generale.

12.3 - La tutela del whistleblowing

Le convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia e le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa prevedevano l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro.

Il soggetto che segnala l'illecito viene individuato con la denominazione di whistleblower, termine che deriva dall'inglese "blow the whistle" e si riferisce all'azione dell'arbitro di segnalare un fallo o una infrazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recependo tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell'art. 1, co. 51, ha introdotto l'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), stabilendo che " *fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

La stessa norma aveva poi previsto nei successivi commi il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

In considerazione dell'intervenuta modifica dell'art. 54bis del D.Lgs. 165/2001, ad opera dell'art. 31, c. 1 del D.L. 90/2014, l'ANAC ha ritenuto di adottare delle Linee guida allo scopo di fornire indicazioni alle amministrazioni in ordine alle misure da approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano illeciti. Per questo motivo l'Autorità anticorruzione, con determinazione n. 6/2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) inteso dettare una disciplina delle modalità di tutela della riservatezza e di fornire indicazioni interpretative circa la gestione delle segnalazioni del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Nelle Linee guida l'ANAC ha specificato che " *..le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – **a prescindere dalla rilevanza penale** – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi,*

nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. “

Con la recente L. 30 novembre 2017 n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è recentemente intervenuto il legislatore modificando nuovamente l’art. 54 bis del D.Lgs 165/2011 precisando al comma 2 della norma che per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2539 CC. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica”

Il comma 4 dell’art. 1 delle L. 179/2017 ribadisce che “la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241”

Poiché il comma 5 del medesimo art. 1 prevede che l’ANAC adotti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nuove linee guida relative alla procedura per la gestione e la segnalazione, il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale provvederà successivamente all’adozione di tali Linee a disciplinare con atto separato rispetto al presente Piano, le procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Nelle more di tale adozione si darà applicazione alle Linee guida di cui alla determinazione ANAC 6/2015 in quanto non incompatibili con quanto disposto dalla L. 179/2017 ed alle norme contenute in tale legge successivamente intervenute.

Con il PTPC 2018-2020 il Consorzio ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, del modello per la segnalazione degli illeciti approvato dall’ANAC con la succitata determinazione n. 6/2015. Nel corso del 2018 non è pervenuta al Consorzio alcuna segnalazione di illecito.

Dal dicembre 2018 il Consorzio ha attivato, sul sito istituzionale dell’Ente (visibile nella home page e nella sezione Amministrazione trasparente), l’applicazione informatica whistleblower, nell’ambito del progetto [WhistleblowingPA](#) promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

L’applicazione consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti mediante la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno del Consorzio che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza. La piattaforma permette, altresì, il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l’RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante.

12.4 Il patto di integrità

Il Patto di integrità è l’accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Patto viene inserito nella documentazione di gara in modo da poter garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione ed affidamento.

Il riferimento normativo si rinviene a livello statale nella legge 190/2012 che, al comma 17 dell’art. 1, ha previsto che le “stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara , mentre la Regione Autonoma della

Sardegna ha approvato l'adozione dei Patti di integrità da applicarsi da parte delle stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni, servizi, quale strumento di prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con delibera n. 12 del 25/01/2017, ha approvato il Patto di Integrità quale strumento che deve essere sottoscritto dagli operatori economici e dal personale, sia interno che esterno dell'ente, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016.

12.5 La verifica sulle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità

Il Decreto Legislativo n.39 del 08/04/2013, in attuazione dell'art.1, commi 49 e 5, della Legge n.190/2012, reca disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed enti privati in controllo pubblico. L'ANAC con la deliberazione n.833 del 03/08/2016 ha adottato le *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*, in cui sono precisati i ruoli del RPCT e dell'ANAC.

Il Consorzio ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui al citato D. Lgs. n.39/2013. Al RPCT è demandato il compito di vigilanza sull'osservanza, all'interno dell'Ente, delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità ed all'ANAC sono attribuiti i poteri di vigilanza e di accertamento in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili.

Il Consorzio ha predisposto lo schema di dichiarazione da rendere ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.39/2013 che - al fine di agevolare il Consorzio nell'attività di verifica circa la sussistenza di una causa di inconferibilità- prevede l'elencazione di tutti gli incarichi/cariche ricoperti dal soggetto che si vuole nominare con le date in cui tali incarichi/cariche sono stati ricoperti, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

12.6 Gestione del conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella Legge n. 241/1990, rubricato *"Conflitto di interessi"*. La disposizione stabilisce che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."*

L'ANAC, nel PNA 2013 (Allegato 1, paragrafo B), ha precisato che detta norma, da leggere in maniera coordinata con il Codice di comportamento, costituisce una misura di prevenzione della corruzione che *"si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati"*.

Il Consorzio ha disciplinato il conflitto di interesse agli artt.6 (obbligo di comunicazione) e 7 (obbligo di astensione) del Codice di comportamento dei dipendenti consortili (approvato con delibera del Commissario straordinario n.4 del 19/01/2015 ed allegato al PTPC 2015-2017).

Con apposita comunicazione il RPCT ha richiesto, nel 2018, ai dirigenti ed ai capi settore del Consorzio di trasmettere apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitto di interesse, anche dei propri sottoposti, in relazione ai procedimenti affidati.

Si ritiene opportuno quale misura di prevenzione, anche per il 2019, in attesa del completamento della mappatura dei processi, l'acquisizione di tale dichiarazione alle seguenti categorie di soggetti:

- componenti di commissione di gara/concorso/selezione;
- responsabili del procedimento/RUP;
- capi settore responsabili di istruttoria;
- collaboratori dei capi settore che partecipano alle attività di istruttoria;

- collaudatori;
- responsabili della sicurezza;
- collaboratori/consulenti.

La dichiarazione è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (art 46 e 47 del DPR n. 445/2000). In attuazione di tali disposizioni, i controlli possono essere effettuati a campione o ogni qual volta vi siano fondati dubbi sulla loro veridicità.

Si dispone, quale ulteriore misura preventiva, di inserire, in premessa delle determinazioni dei dirigenti consortili, la dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili.

In caso di conflitto di interesse da parte dei dirigenti, gli stessi devono indirizzare la comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che, come previsto dall'art.7, comma 6, del Codice di comportamento dei dipendenti consortili, dovrà valutare le iniziative da assumere.

Al fine di limitare la discrezionalità del RPCT nell'individuazione del soggetto chiamato a gestire il procedimento in luogo del dirigente che comunica di volersi astenere, si ritiene opportuno stabilire che - qualora il RPCT valuti sussistente la situazione di conflitto di interesse che integra il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione - il procedimento debba essere gestito facendo ricorso alle norme del vigente Piano Organizzativo Variabile (POV) che regolano la sostituzione dei dirigenti in caso di assenza. Pertanto quando il conflitto di interesse riguardi un Direttore di Area il procedimento dovrà essere gestito *"dal dipendente con almeno la qualifica di quadro con maggiore anzianità, nella qualifica. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età"*. Qualora il conflitto di interesse riguardi il Direttore Generale il procedimento dovrà essere gestito dal *"Direttore di Area con maggiore anzianità nella qualifica. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età."*

12.7 Il pantouflage

L'istituto del cosiddetto pantouflage è stato introdotto dall'art.1, comma 42 lett. l), della Legge n.190/2012, introducendo il comma 16ter all'art.53 del D. Lgs. n.165/2001, ove si dispone: *" I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. Detta norma, inoltre, prevede specifiche conseguenze sanzionatorie quali ad esempio la nullità del contratto concluso e l'incarico conferito in violazione di detta norma.

In materia di *pantouflage*, l'ANAC ha una funzione consultiva riconosciuta dalla Legge 190/2012, art. 1, comma 2, lett. e), potendo esprimere *«pareri facoltativi in materia di autorizzazione, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter introdotto dal comma 42, lett. l) del presente articolo...»* ed una funzione di vigilanza, in particolare l'art.16 del D. Lgs. n. 39/2013 attribuisce all'ANAC peculiari competenze di vigilanza *"con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento a singole fattispecie di conferimento degli incarichi."*

Nel PNA 2018 l'ANAC - che si è soffermato sull'argomento - ha specificato che l'istituto del *pantouflage* si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici e, pertanto, anche a questo Consorzio. Osserva che il divieto di *pantouflage* si applica ai dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali da intendersi, questi ultimi, come *"soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica"*

dell'ente". Rientrano, pertanto, in tale ambito i dirigenti ed i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali. Ha precisato, inoltre, che il divieto di *pantouflage* si applica anche "al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento".

Al fine di favorire l'attuazione di detto istituto ed evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità dello stesso, si prevede l'obbligo per i dipendenti consortili, a decorrere dal 2019, di sottoscrivere, al momento di cessazione del rapporto di lavoro, apposita dichiarazione con la quale si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*.

12.8 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

L'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.221/2012 ha demandato all'ANAC di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti

Con comunicato del Presidente ANAC del 16 maggio 2013, si è stabilito che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, sono tenute a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*; nominativo che dovrà essere comunicato per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n.179/2012.

Successivamente, con comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017, si è evidenziato come nella Delibera n. 831 del 3/8/16 (PNA 2016/18) sia stato rappresentato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Pertanto il Direttore Generale del Consorzio con provvedimento n. 7 del 01/02/2018 ha individuato nella persona del Dott. Massimo Curreli il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante il quale dovrà attivarsi per l'abilitazione del profilo utente di RASA come previsto dall'ANAC.

Sulla verifica degli adempimenti previsti nei comunicati del Presidente ANAC vigila l'RPCT.

SEZIONE II - LA TRASPARENZA

L'introduzione nel nostro ordinamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità era quello di definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 in data 28/12/2015 il Consorzio di Bonifica aveva adottato, come sezione Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), adottato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19.01.2015, il Primo Piano per la trasparenza pubblicato sul sito internet www.cbcs.it del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. 97/2016, disciplina l'«Ambito

soggettivo di applicazione» delle disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione.

In particolare al primo si definisce e delimita la nozione di "pubbliche amministrazioni" con rinvio all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 mentre al secondo comma si dispone che la medesima disciplina dettata dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, "in quanto compatibile", anche agli enti pubblici economici e ordini professionali.

1. La nozione di trasparenza

La trasparenza è stata introdotta nel nostro ordinamento come principio guida dell'azione amministrativa già dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 conosciuta come legge sul procedimento amministrativo o legge sulla trasparenza. In realtà tale normativa faceva riferimento al solo principio di pubblicità mentre il principio di trasparenza è stato successivamente introdotto dalle modifiche apportate alla L. 241 /1990 dalla L. 15/2015

La prima definizione della nozione di trasparenza si rinviene nell'art. 11 del D.Lgs 150/2009 che aveva affermato come la trasparenza debba essere " *intesa come **accessibilità totale**, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle **informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti**, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*"

La L. 190/2012 ha ampliato tale nozione prevedendo all'art.1, c. 15 che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 ed è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

L'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, adottato in virtù della delega contenuta nella L. 190/2012 con l'obiettivo specifico di prevenire e reprimere l'illegalità nella PA, ha sancito che "La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche." oltretutto a garantire quei diritti fondamentali democratici specificati nel comma 2 dell'art. 1.

La trasparenza diviene uno strumento a disposizione dei cittadini per il controllo democratico dell'attività della pubblica amministrazione e rappresenta, nel disegno della L. 190/2012, lo strumento principale di prevenzione della corruzione misura obbligatoria che deve essere prevista nei Piani di Prevenzione della Corruzione.

Successivamente, in virtù della delega contenuta nella L. 124/2015 c.d. Legge Madia, il legislatore è intervenuto modificando il D.Lgs. 33/2013 con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell'8 giugno 2016 rubricato "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", conosciuto anche come Freedom of information act" (FOIA).

Oltre a modificare, seppur in maniera non incisiva le norme sulla trasparenza amministrativa contenute nel D.Lgs. n.33/2013, il decreto ha introdotto una nuova ampliativa forma di accesso definito appunto "generalizzato" poiché riconosce al cittadino il *diritto di accedere a qualunque atto o informazione detenuti da una P.A., a prescindere dalla dimostrazione di una situazione giuridica soggettiva (come invece richiesto nell'accesso documentale di cui alla*

legge 241/90) od alla sussistenza di un obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa sulla trasparenza (come invece previsto nell'accesso civico disciplinato nell'art. 5 del d.lgs. 33/2013).

Nella Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 recante "Attuazione delle norme in tema di accesso generalizzato (c.d. modello FOIA)" si evidenzia come il d.lgs. n. 33/2013, alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 97/2016, ponga a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di erogare un servizio conoscitivo, che consiste nel condividere con la collettività il proprio patrimonio di informazioni secondo le modalità indicate dalla legge. Si passa quindi da una trasparenza vissuta dalle amministrazioni come un patto ad una trasparenza di carattere proattivo.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 10 del D.Lgs. n.33/2017 ad opera del D.Lgs. n.97/2016 è venuto meno per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di adottare un autonomo Piano per la Trasparenza e l'integrità, ferma restando la necessità di inserire all'interno del Piano di prevenzione della corruzione il nominativo dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione di documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Si è ritenuto tuttavia nel presente Piano dedicare un'apposita sezione agli obiettivi di trasparenza che l'Amministrazione si propone nel triennio, data l'importanza della trasparenza quale misura principale di prevenzione della corruzione.

La figura del Responsabile della Trasparenza e quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come previsto dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n.97/2016 al D.Lgs.n. 33/2013 ed alla L.190/2012 è stata unificata come previsto nella delibera di nomina del C.d.A. n. 209 del 28/12/2016 che ha nominato la Dott.ssa Santina Sini.

2 Gli obiettivi di trasparenza: l'aggiornamento

Con il presente piano vengono individuati i seguenti *obiettivi di trasparenza da raggiungere nel corso del triennio 2019-2020*:

- costante monitoraggio dell'attuazione del programma della trasparenza;
- costante formazione interna/esterna in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
- verifica della pubblicazione dei dati secondo i principi di chiarezza e completezza;
- verifica del rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza sia per quanto riguarda la pubblicazione sia nell'applicazioni delle norme in materia di accesso civico e documentale;
- organizzazione di iniziative per il coinvolgimento degli stakeholders;
- adottare le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";
- assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'Ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

3.Gli obblighi di pubblicazione

Il PTTI 2016-2018 aveva individuato i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati con le modalità ed i tempi previsti per le varie sezioni di I livello (categorie) e II livello (sotto-categorie) come riportato nell'allegato A al predetto Piano.

Come ricordato con delibera 1134/2017 l'ANAC ha adottato "*Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte, tra gli altri, degli enti pubblici economici*"; per cui si rende necessario procedere ad una revisione degli obblighi a suo tempo individuati alla luce delle nuove disposizioni dettate dall'Autorità di vigilanza per quanto applicabili ai Consorzi di Bonifica.

Con il presente Piano si è provveduto alla revisione degli obblighi come da Allegato n.5 *Elenco pubblicazioni obbligatorie*, tenuto conto di quanto disposto dall'ANAC nell'Atto di

Segnalazione n. 5 del 20/12/2017 con particolare riferimento all'obbligo di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 33/2013 introdotto dal D.lgs. 97/2016.

Per quanto riguarda il "Formato dei documenti" e la "Protezione dei dati personali" si richiama quanto disposto nel previgente PTTI.

I responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati sono così di seguito individuati:

- Area Direzione Generale ed Area Amministrativa: Dirigente Ing. Antonio Madau;
- Area Agraria-Gestionale: Dirigente ing. Ignazio Lampis;
- Area Tecnica: Dirigente ing. Sebastiano Bussalai.

4 I soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano

Il Responsabile della trasparenza si avvarrà per l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente piano della collaborazione dei dirigenti delle aree, in cui è articolata la struttura operativa dell'ente indicati nel PTTI 2016-2018 ed aggiornati nell'Allegato n.5 del presente Piano, e sarà coadiuvato altresì dal Gruppo di Lavoro, costituito con determina del Direttore Generale n. 3/2018, che avrà anche il compito di individuare, tra le misure di prevenzione della corruzione, anche le ulteriori misure di trasparenza che verranno ritenute necessarie per il trattamento del rischio corruttivo.

I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

5 Modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi (stakeholders)

Come ricordato nella prima sezione del presente Piano, in vista dell'aggiornamento per il triennio 2019-2021 Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale ha pubblicato nel mese di dicembre 2018 un avviso finalizzato alla presentazione di osservazioni/proposte per la redazione del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

L'Amministrazione intende promuovere nel corso del triennio iniziative nei confronti dei consorziati, favorendo il dialogo istituzionale con le modalità che gli organi di indirizzo politico dell'ente individueranno, anche attraverso l'utilizzo del sito istituzionale (in fase di modifica) tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di trasparenza individuate dall'ANAC.

6 - L'accesso civico

L'ANAC ha disposto con deliberazione n. 1134/2017 che gli enti pubblici economici attuino le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in materia di accesso civico.

Già nel Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 28/11/2015 e predisposto dall'allora Responsabile per la Trasparenza veniva disciplinata la richiesta di accesso civico semplice.

In seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs 97/2016 all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 ed, in particolare, all'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, si ritiene opportuno chiarire che:

L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013, consiste nel diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa anche in maniera parziale.

L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall' art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013, consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti formati o detenuti dal Consorzio, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto.

A tal proposito, si ritiene opportuno chiarire che per l'esercizio del diritto di accesso civico non è necessaria la titolarità di alcuna posizione giuridica soggettiva differenziata (c.d. legittimazione attiva), e non è necessario motivare la richiesta.

Viceversa per quanto riguarda il diritto di accesso agli atti (c.d. documentale), esso continua ad essere disciplinato dagli artt. 22 e ss della L. 241/90, precisando che accesso civico (semplice e generalizzato) ed accesso agli atti (o documentale) sono istituti distinti e non sovrapponibili.

Al fine di fornire indicazioni alle amministrazioni interessate in ordine alle modalità di attuazione delle nuove previsioni normative, in virtù anche della complessa coesistenza di ben tre figure di accesso (documentale ex lege 241/90, civico cd, semplice ex art. 5, c. 1 d.lgs 33/2013 e civico generalizzato art. 5, c. 2 D.Lgs. 33/2013) è dapprima intervenuta l'ANAC con determinazione n. 1309 del 28/12/2016 e, successivamente, il Ministero per la Funzione pubblica con circolare n. 2/2107.

Si ritengono qui richiamate le disposizioni contenute nella determinazione ANAC e nella circolare ministeriale 2/2017, anche con riferimento all'individuazione dei limiti di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con proprio Regolamento di accesso (Allegato n.1 al presente Piano), ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato; l'accesso documentale è disciplinato dal vigente Regolamento consortile approvato con delibera del Commissario straordinario n.79 del 27/01/2003, che si stabilisce di aggiornare entro giugno 2019.

Il Consorzio ha adottato il Registro degli accessi con determinazione del Direttore Generale n.22 del 18 aprile 2018, il quale è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, "Registro accessi", e viene aggiornato semestralmente.

I dirigenti responsabili dell'Amministrazione ed il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

7 - Modalità di presentazione delle domande di accesso

Le domande di accesso dovranno essere inviate al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** del Consorzio: Dott.ssa Santina Sini (atto di nomina delibera Consiglio di Amministrazione n.209 del 28/12/2016).

L'indirizzo cui inoltrare le richieste di accesso civico semplice e generalizzato è il seguente: Ufficio AA.GG. e Segreteria - Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro; PEC: protocollo@pec.cbcs.it.

Il titolare del potere sostitutivo ex art. 2 bis legge n.241/1990 è il Dott. Massimo Curreli.

In caso di ritardo o mancata risposta alle richieste di accesso è possibile inoltrare la medesima richiesta al titolare del potere sostitutivo al seguente indirizzo PEC consorzio.bonifica@pec.cbcs.it.

Sul sito del Consorzio, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti, verranno pubblicati i moduli per la presentazione delle domande di accesso allegati al presente piano (mod.1, 2, 3).

8- Nuova disciplina in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 del 19 settembre 2018, ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Consorzio prima di provvedere alla pubblicazione, nel proprio sito istituzionale, di dati e documenti contenenti dati personali ha l'obbligo di verificare che le norme in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

La pubblicazione di dati e documenti sul sito istituzionale consortile per le finalità di trasparenza deve essere, comunque, effettuata nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Sulle cautele da adottare per la pubblicazione di dati e documenti per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa si rinvia alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.⁴

Il Consorzio ha provveduto alla nomina dei Responsabili del trattamento dei dati e del Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO) di seguito indicati:

- Area Direzione Generale ed area Amministrativa: Dirigente Ing. Antonio Madau;
- Area Agraria-Gestionale: Dirigente ing. Ignazio Lampis;
- Area Tecnica: Dirigente ing. Sebastiano Bussalai.

R.P.D (DPO):Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n. 81, Torino

Referente per il Titolare/Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it

⁴ Garante per la protezione dei dati personali, «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*» (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it).